Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 gennaio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 gennaio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie degli invalidi presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Vittorio Fiorini, 44, presso il sig. Bruno Tescari.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 gennaio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Abrogazione di una parte del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, dal titolo "Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione" ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Vittorio Fiorini, 44, presso il sig. Bruno Tescari.

(290)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1979, n. **691**.

Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 5, primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le commissioni permanenti Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

PARTE I

GLI ORGANI DEL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

Titolo I

ORDINAMENTO

Art. 1.

Scopo e natura del sistema di rappresentanza

Il presente regolamento detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della legge n. 382/78. Viene in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste ed avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Tale sistema favorisce, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna forza armata e corpo armato, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione.

Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nei successivi articoli 4, 5 e 6.

Art. 2.

Articolazione del sistema di rappresentanza

Il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si articola nei seguenti organi:

il « consiglio centrale di rappresentanza » (Cocer);
i « consigli intermedi di rappresentanza » (Coir);
i « consigli di base di rappresentanza » (Cobar).

Art. 3.

Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza

Ai fini della rappresentanza il personale è suddiviso nelle seguenti categorie:

categoria « A »: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

categoria « B »: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

categoria « C »: volontari (allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare « Nunziatella », allievi sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma volontaria — compresi gli allievi carabinieri e gli allievi finanzieri — o in rafferma);

per i militari di leva:

categoria « D »: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

categoria « E »: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

Art. 4.

Composizione del Cocer

Il Cocer è costituito dai rappresentanti delle categorie « A », « B » e « C ».

Il Cocer è articolato nelle seguenti sezioni e commissioni:

a) sezione Esercito, sezione Marina, sezione Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di finanza;

b) commissioni interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali e volontari).

Il Cocer è composto come da tabella *A* annessa al presente regolamento.

La composizione indicata deve essere modificata in relazione alle variazioni della forza effettiva con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze in occasione della indizione delle elezioni di cui all'art. 15.

Art. 5.

Composizione e collocazione dei Coir

I Coir sono costituiti da rappresentanti delle categorie « A », « B », « C », « D » ed « E ».

La collocazione e la composizione dei Coir sono quelle risultanti dalla tabella *B*, annesso 2 al presente regolamento.

Art. 6.

Composizione e collocazione dei Cobar

I Cobar sono costituiti da rappresentanti delle categorie « A », « B », « C », « D » ed « E » presenti ai livelli di seguito indicati.

I criteri da adottare per la determinazione della composizione numerica dei Cobar sono riportati nella tabella *C* annesso 3 al presente regolamento.

I Cobar sono collocati presso le « unità di base » con il criterio di affiancarli ad una autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale.

Le unità di base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal capo di stato maggiore della Difesa o dal segretario generale della Difesa, che stabiliscono anche a quali alti comandi di forza armata ciascuna unità di base interforze è collegata ai fini della rappresentanza.

Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della difesa, le rispettive unità di base saranno stabilite dallo stesso Ministro.

Ove non sia possibile individuare le citate unità di base interforze, per la ridotta entità del personale degli enti o per la loro dislocazione, le suddette autorità dovranno stabilire a quali organi di base delle singole Forze armate il personale di tali enti dovrà collegarsi ai fini della rappresentanza.

Le unità di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei carabinieri e della guardia di finanza sono stabilite dai rispettivi capi di stato maggiore di forza armata e comandanti generali, di massima, al livello di complesso infrastrutturale (purchè l'unità ivi accantonata non sia inferiore al battaglione), nave, base aerea o navale o unità equivalenti, salvo casi particolari che richiedano una diversa collocazione.

Con lo stesso provvedimento le suddette autorità indicano l'alto comando al quale ciascuna unità di base è collegata ai fini della rappresentanza.

Quando l'attuazione delle norme di cui al precedente secondo comma, per l'elevato numero di votanti o per la loro dislocazione, comporta procedure elettorali incompatibili con le esigenze di servizio o con la diretta conoscenza degli eleggibili, i capi di stato maggiore, il segretario generale della Difesa ed i comandanti generali, al fine di rispettare il principio fiduciario nella scelta, possono regolare lo svolgimento delle operazioni di voto mediante:

elezioni preliminari anche se non estese a tutte le categorie — con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito delle unità elementari — per la designazione di candidati alla elezione definitiva, nella misura di uno per ogni cinquanta elettori o frazione di cinquanta;

elezione definitiva — con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito dell'unità di base — dei delegati presso i Cobar con scelta effettuata nella rosa dei candidati designati nelle elezioni preliminari.

Art. 7.

Cobar per frequentatori di istituti di formazione

Presso istituti — accademie, scuole, collegi — e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo, vengono istituiti, di norma, dei Cobar speciali per frequentatori.

Tali Cobar-allievi si intendono in aggiunta ai Cobar cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati.

Il personale allievo dà luogo, con gli stessi criteri indicati per gli altri Cobar, a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base ed alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il mandato ha la durata del corso e non può comunque superare il periodo di un anno.

I capi di stato maggiore della Difesa e di forza armata nonchè i comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i Cobar-allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste dalla parte III del presente regolamento, per quanto applicabili.

Titolo II

COMPETENZE

Art. 8.

Generalità

Gli organi del sistema di rappresentanza sono competenti a trattare due ordini di problemi: quelli relativi alle questioni che per la loro importanza e complessità devono comunque essere trattati dal Cocer e quelli relativi alle istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto fra le sezioni di forza armata o corpo armato, gli organi intermedi e gli organi di base della rappresentanza e le autorità militari competenti.

La natura specifica delle materie che rientrano per legge nelle competenze degli organi di rappresentanza è richiamata negli articoli che seguono. Sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Art. 9.

Competenze del Cocer

Il Cocer formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari.

Qualora i problemi trattati riguardino il servizio di leva, il Cocer deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi.

Art. 10.

Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza

Gli organi della rappresentanza oltre alle competenze di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento hanno la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

e) condizioni igienico-sanitarie;

f) alloggi.

Art. 11.

Particolari competenze dei Coir e dei Cobar

L'amministrazione militare, unica competente a mantenere i rapporti con le regioni, le province e i comuni, può avvalersi a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto dei Coir e dei Cobar per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.

In tal caso, l'amministrazione militare illustra preventivamente ai delegati dei consigli di rappresentanza che possono essere autorizzati di volta in volta a mantenere tali rapporti, gli argomenti da trattare.

PARTE II

ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 12.

Facoltà e limiti del mandato

I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte.

Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale « per motivi di servizio ».

Il mandato, il cui esercizio è limitato alle attività previste dal presente regolamento, non esime i delegati dai doveri derivanti dal proprio stato di militare.

I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato:

a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;

c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle forze armate, salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e dal presente regolamento;

d) svolgere attività che, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382 o del presente regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;

e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza;

f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle forze armate alle competizioni politiche.

Ai delegati deve comunque essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382 e nel presente regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.

Art. 13.
Durata del mandato

Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:

per i militari delle categorie « A » (ufficiali) e « B » (sottufficiali): due anni;

per i militari della categoria « C » (volontari): due anni per i volontari dei corpi armati e sei mesi per i volontari delle Forze armate;

per i militari della categoria « D » ed « E »: sei mesi;

per i militari dei Cobar speciali: durata del corso. Il mandato non può comunque superare il periodo di un anno.

Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) passaggio ad altra categoria;

c) trasferimento;

d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti dall'art. 19;

e) aver riportato, durante il mandato anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 19, lettera *b*), due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare;

f) dimissioni volontarie.

I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.

I delegati presso i Cocer se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.

I delegati presso i Coir, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rapppresentanza al comando presso il quale è cóstituito il Coir di cui sono membri.

A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

Art. 14.
Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni

Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente.

Nel Cocer le riunioni sono presiedute:

quelle di categoria, dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria;

quelle di sezione di forza armata o corpo armato, dal più elevato in grado, o, a parità di grado, dal più anziano.

In tutti gli organi di rappresentanza in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni.

Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli dal regolamento interno.

Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 13, lettera *e*).

Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

PARTE III
I PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 15.
Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni

I militari delle categorie « A », « B », « C », « D » ed « E » presenti presso ciascuna unità di base individuata ai sensi dell'art. 6, eleggono — con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli — propri rappresentanti presso i corrispondenti Cobar.

I rappresentanti nei Cobar delle categorie « A », « B », « C », « D » ed « E » eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti Coir.

I rappresentanti nei Coir delle categorie « A », « B » e « C » eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri del Cocer.

I rappresentanti nei Coir delle categorie « D » ed « E » eleggono nel proprio ambito i delegati a partecipare alla riunione annuale, indetta dal Ministro della difesa, prevista dall'art. 19 della legge n. 382/78.

Prima della scadenza del mandato biennale, il Ministro della difesa, di concerto con quello delle finanze, indice le elezioni da effettuare nel corso del successivo biennio:

a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei Cobar;

b) fissando le date per le elezioni dei Coir e del Cocer, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore.

Art. 16.
Posti votazione

Per ogni elezione il comandante (o responsabile dell'ente, indicato sempre con la dizione « comandante »), al cui livello è collocato il consiglio da eleggere, stabilisce, in relazione alla entità e alla dislocazione dell'unità o ente interessato, il numero e l'ubicazione dei « posti votazione », da organizzare nello interno di infrastrutture militari, dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli albi dei comandi interessati.

Se previsti più posti votazione il comandante stabilisce quello che deve assumere funzioni di « posto n. 1 ».

Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del voto.

Gli scrutatori:

a) devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria deve avero almeno uno scrutatore;

b) sono sorteggiati, ad eccezione del presidente che è designato dal comandante, fra gli elettori di ciascun posto votazione, con esclusione degli analfabeti;

c) si riuniscono, nei locali assegnati per le elezioni, allo orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali assenti vengono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della stessa categoria.

Il comandante provvede a far consegnare, in tempo utile, al presidente:

l'elenco degli elettori;

tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto votazione;

una copia del presente regolamento;

le urne elettorali ed un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonchè di matite.

Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la votazione.

Art. 17.

Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio

Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza.

L'elettore:

vota soltanto nel posto in cui è iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;

riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità, una scheda autenticata;

si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome e, eventualmente, anche il nome dell'eleggibile e degli eleggibili prescelti della propria categoria;

piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco.

I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori.

Il posto di votazione è aperto fino ad esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di 8 ore continuative di votazione.

Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato ed inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni.

Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validità del voto e ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile.

Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa.

Le preferenze indicate in eccedenza al numero degli eleggibili sono considerate nulle.

Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.

Art. 18.

Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti.

Il presidente di ciascun posto di votazione, al termine delle operazioni di scrutinio, redige un verbale, in duplice copia, come da modello annesso 4.

Se sono previsti più posti di votazione, i rispettivi presidenti consegnano:

al presidente del «posto n 1», una copia del verbale;

al comandante, un plico contenente l'altra copia del verbale e tutto il carteggio impiegato, comprese le schede non utilizzate.

Il presidente del «posto n. 1», in presenza degli scrutatori del posto medesimo, quando è in possesso di tutti gli elementi:

a) somma i voti ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti;

b) compila le graduatorie degli eleggibili per ogni categoria, dando la precedenza al più elevato in grado o al più anziano in caso di parità dei voti raccolti;

c) redige un verbale riepilogativo, come da modello annesso 4, con le graduatorie di cui sopra, riportando accanto al nominativo dei primi, sino alla concorrenza di quelli da eleggere, la parola: ELETTO.

Il verbale, con tutto il carteggio relativo, viene consegnato dal presidente del posto n. 1 al comandante.

Questi, in presenza del detto presidente, dei presidenti degli altri posti e degli scrutatori, in numero di almeno la metà, dichiara, entro 24 ore dal termine della votazione, gli eletti e ne redige verbale, sottoscritto da lui e da tutti i presenti, che trasmette immediatamente al comando presso cui debbono svolgersi le elezioni di grado superiore.

Della proclamazione degli eletti viene data adeguata pubblicità mediante affissione di un avviso negli albi delle unità di base.

Art. 19.

Norme particolari per le elezioni dei Cobar

Ai sensi del primo comma del precedente art. 15, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità di base sono elettori in quest'ultima.

Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ed, eventualmente, anche il nome di un solo candidato della propria unità elementare.

Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ed, eventualmente, anche il nome di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

Sono eleggibili i militari specificati al primo comma del presente articolo purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere il comandante dell'unità di base;

b) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva;

d) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio 1978, n. 382;

e) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva;

f) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;

g) essere capaci di leggere e scrivere.

Per i militari di carriera costituisce, altresì, requisito di eleggibilità il non aver ricoperto l'incarico di rappresentante nel precedente periodo di mandato.

Il comandante pubblica sugli albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando anche il numero di quelli da eleggere.

Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, sia distaccato in altre sedi per servizi collettivi, possono essere inviate ai rispettivi posti votazione mediante corriere.

Art. 20.

Norme particolari per le elezioni dei Coir

Sono elettori i militari di cui al secondo comma dell'art. 15. Ciascun elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun Coir, tutti i delegati eletti nei corrispondenti Cobar.

Il comandante dell'ente cui è collegato il Coir da eleggere:

a) stabilisce il numero e dislocazione dei posti votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;

b) pubblica sui predetti albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna categoria, con l'indicazione del numero di quelli da eleggere;

c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti votazione affidandole, chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegni al presidente del posto di votazione e ne ritiri ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

Art. 21.

Norme particolari per l'elezione del Cocer

Le elezioni dei membri del Cocer sono effettuate separatamente per ciascuna sezione di forza armata o corpo armato.
Sono elettori i militari di cui al terzo comma dell'art. 15.
Ciascun militare elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.
Sono eleggibili, per ogni sezione di forza armata o corpo armato, i delegati eletti nei corrispondenti Coir.

I capi di stato maggiore di forza armata e i comandanti generali, ciascuno per la parte di competenza:

a) stabiliscono numero e dislocazione dei posti di votazione, indicando per ognuno di essi gli elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base d'appartenenza;

b) pubblicano sui predetti albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna categoria, con l'indicazione del numero di quelli da eleggere;

c) fanno pervenire le schede ai rispettivi posti votazione affidandole, chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegni al presidente del posto di votazione e ne ritiri ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

La proclamazione degli eletti nel Cocer è fatta con dichiarazione del capo di stato maggiore della Difesa sulla scorta dei verbali inviati dagli stati maggiori di forza armata e dai comandanti generali. Copia di tale dichiarazione è inviata al Ministro della difesa ed a quello delle finanze, nonchè alle autorità competenti alle variazioni matricolari.

Art. 22.

Propaganda

Ogni eleggibile può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato.

Tale libera manifestazione del proprio pensiero deve essere svolta:

a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto delle norme disciplinari;

b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni;

c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nel presente articolo.

Gli eleggibili hanno la facoltà di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformità a cura dell'amministrazione militare, la quale dovrà altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche.

Tale norma non si applica per le elezioni preliminari.

Non è consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, sarà cura dei comandanti disporne l'eliminazione.

Gli eleggibili ai Cobar possono, altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di una adunata unica di categoria, da tenersi non oltre tre giorni prima delle elezioni. L'adunata è convocata dal comandante in appositi locali e al di fuori dell'orario di servizio.

Il comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.

Parte IV

L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA

Titolo I

Attività a livello di base

Art. 23.

Natura e iniziativa dell'attività

L'attività del sistema di rappresentanza al livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che, nella maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione della autorità militare dello stesso livello.

I Cobar possono altresì individuare e trattare problemi che per natura o vastità del campo d'interesse meritino di essere portati all'attenzione dei livelli superiori del sistema di rappresentanza.

L'attività dei Cobar è normalmente promossa dai contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del Cobar.

L'attività può anche essere promossa, per la formalizzazione di pareri su specifici argomenti, da parte del Coir corrispondente o dal comando dell'unità di base.

Art. 24.

Procedure

Le conclusioni alle quali perviene un Cobar, redatte in apposito verbale, vengono presentate dal presidente, assistito dal comitato di presidenza, al comandante dell'unità di base corrispondente.

Ove il verbale non sia stato approvato all'unanimità, devono essere riportati anche i pareri di minoranza.

Il comandante risponde entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

In assenza di risposta, o ritenendo comunque il Cobar che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al Coir corrispondente.

Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal Cobar con il comandante dell'unità di base corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni.

I rapporti con il Coir corrispondente, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno.

Di tali rapporti il comando corrispondente è tenuto informato con copia della relativa documentazione.

Titolo II

Attività a livello intermedio

Art. 25.

Natura e iniziativa dell'attività

L'attività dei Coir è rivolta ai problemi inerenti la rappresentanza che possono essere risolti dall'alto comando corrispondente.

Tale attività può essere generata dalla necessità di coordinare questioni similari di carattere locale che interessano vari Cobar corrispondenti, oppure dall'esame di questioni che non sono state risolte al livello di base.

Nel corso dei lavori, i Coir possono individuare problemi che, per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati all'attenzione del Cocer.

L'attività di un Coir può anche essere promossa, per la formulazione di pareri, da parte del Cocer o dell'alto comando corrispondente.

I Coir possono richiedere il parere di uno o più Cobar corrispondenti.

Art. 26.

Procedure

Le conclusioni alle quali perviene un Coir vengono presentate per iscritto, con apposito verbale, all'alto comando corrispondente.

Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.

L'alto comando risponde entro il termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

In assenza di risposta o ritenendo comunque il Coir che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al Cocer per il tramite della sezione interessata.

Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal

Coir con l'alto comando corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni.

I rapporti con i Cobar corrispondenti e con il Cocer, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno.

Di tali rapporti, l'alto comando corrispondente viene tenuto informato con copia della relativa documentazione.

Titolo III

ATTIVITÀ A LIVELLO CENTRALE

Art. 27.

Natura e iniziativa dell'attività

L'attività del Cocer è rivolta alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari, così come precisato all'art. 19, commi quarto e ottavo, della legge n. 382/78.

Tale attività può essere promossa dai membri del Cocer stesso o dall'autorità gerarchica, ovvero dal Coir.

Il Cocer può inoltre essere chiamato ad esaminare istanze portate alla sua attenzione da un Coir, per il tramite della sezione competente, a causa dell'interesse che rivestono o perchè non hanno trovato soluzione.

Il Cocer può, in particolari casi, richiedere il parere di uno o più Coir.

Art. 28.

Procedure

Le conclusioni alle quali perviene il Cocer in merito a questioni a carattere interforze vengono presentate per iscritto con apposito verbale, al capo di stato maggiore della Difesa.

Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.

Il capo di stato maggiore della Difesa risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta, o ritenendo comunque il Cocer che una questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene portata all'attenzione del Ministro della difesa.

Quando si tratta di materia che riguarda una singola forza armata o corpo armato, la sezione del Cocer interessata esamina autonomamente il problema ed il relativo presidente ne consegna le conclusioni al rispettivo capo di stato maggiore o comandante generale.

Il capo di stato maggiore di forza armata o comandante generale risponde entro il termine di due mesi motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

In assenza di risposta o ritenendo comunque la sezione che la questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene sottoposta al presidente del Cocer che adisce il Ministro della difesa; ove la questione riguardi esclusivamente la Guardia di finanza il presidente del Cocer delega il presidente di sezione ad adire direttamente il Ministro delle finanze.

Quando si tratta di materia che riguarda una singola categoria di personale, la questione viene esaminata dalla commissione interessata il cui presidente ne sottopone al Cocer le conclusioni.

Quando si tratta di materia che riguarda il servizio di leva il Cocer sente, con le modalità previste dal regolamento interno, i delegati della categoria « D » ed « E » eletti nei Coir.

Il Cocer può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ai sensi dell'art. 19, comma quinto, della legge n. 382/78.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29.

Validità delle norme

Le norme contenute nella presente parte V, dall'art. 30 all'art. 35, disciplinano il funzionamento degli organi di rappresentanza militare, fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 20, comma terzo, dalla legge n. 382/78.

Esse continueranno ad applicarsi per i casi eventualmente non disciplinati dal predetto regolamento interno.

Art. 30.

Comitato di presidenza

Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza è costituito un comitato di presidenza composto dal presidente e dai delegati, uno per ciascuna categoria, eletti a tale carica.

Il presidente di ciascun organo di rappresentanza designa il segretario scegliendolo fra i membri del comitato di presidenza.

Nell'ambito del Cocer si formano, con criteri analoghi, comitati di presidenza delle sezioni di forza o corpo armato o di commissioni interforze di categoria.

Art. 31.

Attribuzioni del presidente e del comitato di presidenza

Il presidente convoca il consiglio ed il comitato di presidenza, dirige la discussione e ne assicura l'ordinato svolgimento.

Il comitato di presidenza è organo esecutivo del consiglio di rappresentanza per la redazione degli atti e per gli adempimenti conseguenti alle decisioni prese dal consiglio stesso.

Il comitato di presidenza stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, provvedendo ad inserirvi quegli argomenti richiesti da almeno un quinto del consiglio e, d'intesa con il comandante, fissa la data delle stesse.

Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

Art. 32.

Attribuzioni del segretario

Il segretario redige il verbale delle riunioni, tiene nota dei delegati iscritti a parlare, dà lettura dei processi verbale e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al consiglio.

In caso di necessità il presidente può chiamare uno o più delegati presenti in aula ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 33.

Riunioni degli organi di rappresentanza

Gli organi di rappresentanza sono convocati dal loro presidente di sua iniziativa oppure a richiesta di un quinto dei delegati.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, indicandovi la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonchè gli argomenti da trattare e lo comunica a ciascun delegato almeno tre giorni prima della adunanza, salvo casi d'urgenza.

La data della adunanza sarà concordata, per i Cobar, tra il presidente e il comandante della unità di base; per i Coir, tra il presidente e il corrispondente alto comando.

Le adunanze avranno luogo, di regola, in ore libere da altri servizi. Se l'ordine del giorno non viene esaurito il presidente ne rinvia la continuazione ad altra data non più lontana di tre giorni. Di regola, i Cobar si riuniscono una volta al mese; i Coir una volta ogni due mesi; la sezione del Cocer una volta ogni tre mesi; il Cocer in sessione congiunta di tutte le sezioni almeno una volta l'anno.

Il Cocer in sessione congiunta stabilisce, nella prima adunanza di ciascun anno, il programma di lavoro, e verifica l'attuazione del programma precedente, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Art. 34.

Deliberazioni degli organi di rappresentanza

Gli organi di rappresentanza deliberano col numero legale di due terzi dei delegati assegnati all'organo o alla sezione. Se manca il numero legale, il presidente rinvia la adunanza ad altra data da stabilire nel modo previsto dal precedente art. 33.

Sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, riferisce il presidente, oppure un delegato da lui designato almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza.

La discussione è diretta dal presidente, in conformità dell'art. 14.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano e per appello nominale, a giudizio del presidente, oppure a richiesta della maggioranza dei presenti.

L'appello si fa in ordine inverso di grado e di anzianità.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei delegati presenti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il verbale della adunanza viene redatto dal segretario, deve contenere i motivi delle deliberazioni ed indicare se esse siano state adottate all'unanimità oppure a maggioranza di voti. In quest'ultimo caso, i delegati dissenzienti hanno diritto di far inserire a verbale i motivi del loro voto.

Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è immediatamente inviato dal presidente alla autorità militare presso cui l'organo di rappresentanza è costituito.

Agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei deliberati provvede il comitato di presidenza, oppure il presidente.

Art. 35.

Ordine delle riunioni

Se un delegato turba l'ordine o non osserva, nel corso della riunione, quanto stabilito dall'art. 12, comma quinto, lettera *a*), il presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel verbale della seduta.

Qualora un delegato, nonostante il richiamo inflittogli dal presidente, persista nel suo comportamento, il presidente sentito il comitato di presidenza, pronuncia nei suoi confronti la censura e puo disporre l'allontamento per il resto della seduta. La censura deve essere successivamente iscritta nel verbale della seduta e inviata per iscritto all'interessato. Se il delegato non ottempera all'ordine di allontanarsi, il presidente sospende la seduta.

Le deliberazioni adottate dal presidente sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dal presidente indipendentemente dalle eventuali infrazioni penali o disciplinari, che restano di competenza dell'autorità gerarchica.

PARTE VI

LE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Annotazioni nella documentazione del personale

Solo per il personale non in servizio di leva la nomina a membro di organo della rappresentanza militare forma oggetto di apposita annotazione matricolare con la seguente formula:

« Eletto nel consiglio . . . . (centrale, intermedio, di base) di rappresentanza del . . . . . (far seguire la denominazione dell'unità al cui livello si pone l'organo di rappresentanza intermedio o di base) per la categoria . . . . (ufficiali, sottufficiali, volontari) a decorrere dal . . . . ».

La cessazione dal mandato, da qualunque causa determinata, comporta analoga annotazione formulata nei termini seguenti:

« Cessa dal mandato di membro del consiglio . . . . del . . . . . . per la categoria . . . . . per . . . . . (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi di cui al secondo comma dell'art. 13) a decorrere dal . . . . . ».

Nessun riferimento alla attività svolta in qualità di membro del sistema di rappresentanza deve, invece, essere fatto nella documentazione caratteristica.

Art. 37.

Informazione sulla attività svolta dagli organi di rappresentanza

Il testo delle deliberazioni di ciascun Cobar è affisso negli albi delle unità di base.

Il testo delle deliberazioni di ciascun Coir è inviato ai Cobar che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unità di base.

Il testo delle deliberazioni del Cocer è inviato a tutti i Coir e da questi ai Cobar per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unità di base.

Le suddette attività sono effettuate a spese dell'amministrazione.

E' vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime.

Art. 38.

Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza

Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'art. 19 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978, debbono comunicarlo all'autorità richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede senza attendere il parere.

Art. 39.

Revisione del regolamento

Entro due anni dall'emanazione del presente regolamento, lo stesso è sottoposto a revisione con le medesime procedure adottate per la sua approvazione, al fine di consentire l'introduzione delle eventuali modifiche che la concreta esperienza avrà rivelato opportune.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della difesa

RUFFINI

ANNESSO 1

TABELLA *A*

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

COMPOSIZIONE

Categorie / FF.AA. o C.A.	Esercito	Marina	Aeronautica	Carabinieri	Guardia di finanza	Totale
Ufficiali	4	2	4	3	2	15
Sottufficiali	6	2	6	8	4	26
Volontari	2	2	2	10	6	22
Totale	12	6	12	21	12	63

Visto, *il Ministro della difesa*

RUFFINI

ANNESSO 2

TABELLA *B*

CONSIGLI INTERMEDI DI RAPPRESENTANZA

COIR

DENOMINAZIONE	Rappresentanti					
	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Militari di leva — Categoria D	Militari di leva — Categoria E	Totale
ESERCITO						
1) Regione nord-ovest (I CMTR)	2	2	2	2	2	10
2) Regione nord-est (V CMTR)	2	2	2	2	3	11
3) Regione tosco emiliana (VII CMTR)	2	2	2	2	4	12
4) Regione centrale (VIII CMTR)	4	3	2	2	7	18
5) Regione meridionale (X CMTR)	2	2	2	2	4	12
6) Regione della Sicilia (XI CMTR)	2	2	2	2	2	10
7) 3° C.A.	2	2	2	2	4	12
8) 4° C.A.	2	2	2	2	4	12
9) 5° C.A.	2	2	2	2	4	12
MARINA						
1) Comando in capo squadra navale	2	2	2	2	2	10
2) Maridipart Alto Adriatico	2	2	2	2	2	10
3) Maridipart Alto Tirreno	2	2	2	2	2	10
4) Maridipart Basso Tirreno	2	2	2	2	2	10
5) Maridipart Jonio e Canale d'Otranto	2	2	2	2	2	10
6) Marisicilia	2	2	2	2	2	10
7) Marisardegna	2	2	2	2	2	10
AERONAUTICA						
1) 1ª Regione aerea	2	4	2	2	2	12
2) 2ª Regione aerea	3	6	2	2	2	15
3) 3ª Regione aerea	2	3	2	2	2	11
ARMA DEI CARABINIERI						
1) 1ª Divisione « Pastrengo »	2	2	6	2	2	14
2) 2ª Divisione « Podgora »	2	3	7	2	2	16
3) 3ª Divisione « Ogaden »	2	2	6	2	2	14
4) Ispettorato scuole e unità speciali	2	2	2	2	2	10
GUARDIA DI FINANZA						
1) Ispettorato Italia settentrionale	2	2	5	2	2	13
2) Ispettorato Italia centrale	2	2	4	2	2	12
3) Ispettorato Italia meridionale	2	2	3	2	2	11
4) Ispettorato reparti d'istruzione	2	2	2	2	2	10

Visto, *il Ministro della difesa*
RUFFINI

ANNESSO 3

TABELLA *C*

CONSIGLI DI BASE DI RAPPRESENTANZA

Ciascuna forza armata o corpo armato stabilirà il numero dei delegati, per la composizione dei Cobar di propria competenza, attenendosi ai seguenti criteri:

ufficiali (esclusi quelli di complemento di prima nomina): un delegato ogni 125 unità;
sottufficiali: un delegato ogni 250 unità;
volontari: un delegato ogni 250 unità;
ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento in servizio di 1ª nomina: un delegato ogni 125 unità;
militari e graduati di truppa in servizio di leva: un delegato ogni 500 unità.

I rappresentanti di ciascuna categoria dovranno essere almeno due.

Qualora si verificasse la maggioranza assoluta, per una categoria, il numero dei suoi delegati dovrà essere ridotto ad una unità in meno rispetto alla somma dei rappresentanti delle altre categorie.

Visto, *il Ministro della difesa*
RUFFINI

ANNESSO 4

VERBALE OPERAZIONI DI VOTO

1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO . . . .
2. POSTO VOTAZIONE N. . . . .
3. DATA E ORARIO DI APERTURA . . . . E DI CHIUSURA . . . .
4. PROSPETTO MILITARI INTERESSATI AL VOTO E SCHEDE AUTENTICATE:

CATEGORIE	Iscritti	Hanno votato			Schede autenticate	Schede utilizzate	Non utilizzate	
		personalmente	a mezzo corriere (1)	Totale			Annullate	Rimanenti
Categoria *A*								
Categoria *B*								
Categoria *C*								
Militari di leva — Categoria *D* . . .								
Militari di leva — Categoria *E* . .								
Totale . .								

Nota (1): Di cui n. . . . . per corrispondenza.

5. PROSPETTO DEI VOTI RIPORTATI PER CIASCUN CANDIDATO:

Candidati		Numero voti validi	Voti non validi		Totale schede utilizzate
Categorie	Grado Cognome e nome		Schede bianche	Voti nulli	
Categoria *A*					
Categoria *B*					
Categoria *C*					
Militari di leva — Categoria *D*					
Militari di leva — Categoria *E*					

6. VARIE . . . .

Presidente . . . .
Scrutatori . . . .
. . . .

VERBALE RIEPILOGATIVO DEL POSTO VOTAZIONE N. 1

1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO . . . .

2. DATA DELLE ELEZIONI . . . .

3. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI VOTI OTTENUTI DA CIASCUN CANDIDATO (SULLA SCORTA DEI VERBALI PARZIALI):

CANDIDATI		NUMERO DEI POSTI VOTAZIONE					Totale	Eletti
Categorie	Grado Cognome e Nome	1 numero voti	2 numero voti	3 numero voti	4 numero voti	5 numero voti		
Categoria *A*								
Categoria *B*								
Categoria *C*								
Militari di leva — Categoria *D*								
Militari di leva — Categoria *E*								

Presidente . . . .

Scrutatori . . . .

. . . .

. . . .

Visto, *il Ministro della difesa*
RUFFINI

LEGGE 12 gennaio 1980, n. 2.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.

L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento" ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. — Le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, si intendono riferite agli scaglioni di incremento imponibile previsti dall'articolo 15 dello stesso decreto, come risulta sostituito dal precedente articolo 2.

I comuni nei quali sono stabilite per l'anno 1980 aliquote inferiori a quelle massime possono modificare le misure applicabili nel secondo semestre di tale anno con deliberazione adottata dal consiglio, ai sensi dell'articolo 16 del decreto indicato nel precedente comma, entro il 28 febbraio 1980 ed inviata all'organo di controllo non oltre il 10 marzo dello stesso anno. Copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva deve essere fatta pervenire non oltre il 30 aprile 1980 al Ministero delle finanze che entro il successivo 31 maggio deve pubblicare l'elenco delle nuove aliquote ».

« Art. 2-*ter*. — All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso" ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore.

Nella definizione dei rapporti di cui al precedente comma si ha riguardo, per l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'incremento risultante dalla dichiarazione al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 14 dello stesso decreto ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1980, n. 3.
Conferimento straordinario di fondi alla GEPI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi della Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, diretti a consentire la costituzione di società consortili per il risanamento di imprese industriali di rilevante interesse generale in difficoltà, localizzate nei territori del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzata a favore della Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, la spesa di lire 81 miliardi per gli scopi di cui ai commi che seguono.

Tale disponibilità sarà utilizzata dalla GEPI, in deroga alle norme di legge e di statuto, per partecipare con sottoscrizione di azioni e per associarsi in partecipazione a società consortili per azioni già costituite, ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per concedere finanziamenti alle imprese per il cui risanamento siano state costituite le predette società consortili, alle condizioni previste dal piano di risanamento approvato a norma dell'art. 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787.

Le somme ricavate dalla cessione delle partecipazioni di cui al comma precedente nonché quelle derivanti dal rimborso dei finanziamenti o della cessione dei relativi crediti saranno versate al Tesoro dello Stato, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 2.

All'onere di lire 81 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 9001 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — BISAGLIA — LOMBARDINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, *foglio n.* 6

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1980, n. 4.

Studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza, nell'ambito dei provvedimenti da adottarsi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna, di disporre per lo studio del fenomeno dell'acqua alta e altresì per l'urgente adozione dei conseguenti provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzato, nel limite della somma complessiva di lire 1.500 milioni, l'acquisto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti-offerta presentati dai concorrenti all'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, ritenuti dalla commissione giudicatrice non idonei ai fini della aggiudicazione, ma di elevato contenuto conoscitivo e tecnico.

Il corrispettivo dell'acquisto da corrispondere ai concorrenti sarà determinato con proprio decreto, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Ai fini della soluzione tecnica da adottare per una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici, e per la successiva progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi della presente legge.

All'uopo è autorizzato fino all'ammontare di lire 5 miliardi la spesa relativa a:

a) studi, ricerche, indagini, rilievi, prove di laboratorio;

b) onorari e competenze per la progettazione esecutiva.

Inoltre, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compensi agli esperti nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo avverrà con le modalità e le procedure previste dalle leggi vigenti, in base a specifiche convenzioni.

Art. 3.

Per i compiti e le attività di cui alla lettera *a*) del precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dal parere degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

I rimborsi ed i compensi di cui alla lettera *b*) e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione alla attività svolta, con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404.

Art. 4.

Alla spesa complessiva di lire 6.500 milioni prevista dagli articoli precedenti si farà fronte mediante utilizzazione dell'importo di lire 93.000 milioni previsto dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 1980.

Determinazione delle categorie di atti da comunicarsi ai commissari di Governo, in attuazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che reca norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 382 ed in particolare l'art. 5 del decreto stesso che demanda al Governo di stabilire le categorie di atti delegati e subdelegati di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo;

In conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i presidenti delle regioni, nella veste di dirigenti delle funzioni delegate dallo Stato a norma dell'art. 121 della Costituzione, sono tenuti a comunicare ai rispettivi commissari del Governo le sottoindicate categorie di atti emanati nell'esercizio delegato o subdelegato di funzioni amministrative:

a) atti e provvedimenti per i quali la norma delegante espressamente prevede che la loro emanazione avvenga in conformità delle direttive statali, indipendentemente dalla norma di principio di cui all'art. 4, ultimo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica;

b) atti e provvedimenti da adottarsi entro termini perentori;

c) atti programmatori o di indirizzo o di comportamento delle regioni, non soggetti all'esame della commissione di controllo;

d) atti di rendicontazione del presidente della giunta regionale, nella sua qualità di dirigente delle funzioni delegate;

e) atti di esecuzione di provvedimenti già adottati e controllati, esclusi dal controllo degli appositi organi, se comportanti una spesa superiore a 5 milioni;

f) decisioni negative dei comitati regionali di controllo in materia di funzioni subdelegate;

g) atti e provvedimenti nelle materie e nei casi per i quali le singole direttive statali prevedano l'obbligo della comunicazione.

Il presente decreto ha applicazione dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1980

Il Presidente: COSSIGA

(234)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sardegna » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, contenente modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sardegna », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del sig. Gerardo Tummillo, che ha optato per la candidatura, quale membro supplente, nelle elezioni di cui trattasi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

La sig.ra Sandra Trincas, segretario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Cagliari, è nominata dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sardegna », in sostituzione del sig. Gerardo Tummillo, impossibilitato a disimpegnare l'incarico per i motivi di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10880)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Campania-Basilicata » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, con il quale l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Campania-Basilicata », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del signor Livio Gallicola, dimissionario per ragioni personali;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

La sig.ra Lia De Angelis, coadiutore dattilografo della Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Napoli, è nominata, dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Campania-Basilicata », in sostituzione del sig. Livio Gallicola, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10888)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Sostituzione di due membri della commissione ministeriale (assicurazione R.C. auto) prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1969, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1976, n. 857;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1977, con il quale è stata istituita la commissione ministeriale prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerata la opportunità che nella predetta commissione ministeriale faccia parte il titolare della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo in rappresentanza della stessa direzione;

Vista la lettera 23 ottobre 1979, con la quale il professore Antonio Longo ha rassegnato le dimissioni da esperto della commissione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottore Carlo Gradi dirigente generale della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo è chiamato a far parte della commissione consultiva prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in rappresentanza della stessa direzione generale in sostituzione del dott. Mario Cappelli, dirigente superiore.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto il professore Giuseppe Fanelli è chiamato a far parte della commissione già citata in qualità di esperto in sostituzione del prof. Antonio Longo, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1979
Registro n. 11 Industria, foglio n. 231

(177)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Sostituzione di un membro della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1968, e successive modifiche, concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Vista la lettera del 22 gennaio 1979, con la quale il dott. Stefano Bernardini ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Ritenuta la necessità di sostituire nella segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo il dott. Stefano Bernardini, perché dimissionario;

Decreta:

Il dott. Giovanni Zara, primo dirigente, è chiamato a far parte della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, in sostituzione del dott. Stefano Bernardini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(41)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia ed all'estero nell'anno *1980*.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1980;

Visto l'art. 31 della succitata legge;

Decreta:

1) La ditta Sircai - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli n. 46/50, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per il consumo nazionale:

Morfina . . . . kg 13
Codeina . . . . » 294
Etilmorfina . . . . » 50
Tebaina, nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

2) La ditta Sifac - Società italiana fabbricazione alcaloidi prodotti chimici, via Robbio n. 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per il consumo nazionale:

Morfina . . . . kg 14
Codeina . . . . » 314
Diidrocodeina . . . . » 65
Tebaina, nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione,

e per l'esportazione:

Morfina . . . . kg 100
Codeina . . . . » 500
Etilmorfina . . . . » 170
Diidrocodeina . . . . » 85

3) La ditta Salars, via S. Francesco n. 5, Como-Camerlata, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per il consumo nazionale:

Morfina . . . . kg 15
Codeina . . . . » 342
Diidrocodeina . . . . » 70
Tebaina, nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione,

e per l'esportazione:

Morfina . . . . kg 70
Codeina . . . . » 1.000
Etilmorfina . . . . » 100
Diidrocodeina . . . . » 135
Idrocodone . . . . » 120
Folcodina . . . . » 140
Tebacone . . . . » 4
Idromorfone . . . . » 4
Ossicodone . . . . » 14
Ossimorfone . . . . » 7

4) La ditta B.T.B., via Paullo n. 11, Tribiano (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per il consumo nazionale:

Difenossina . . . . kg 100
Difenossilato . . . . » 100
Metilfenidato . . . . » 300

e per l'esportazione:

Difenossina . . . . kg 500
Difenossilato . . . . » 500
Metilfenidato . . . . » 700

5) La ditta Istituto sieroterapico italiano, S. Antimo (Napoli), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per il consumo nazionale:

Amfepramone . . . . kg 1.000

e per l'esportazione:

Amfepramone . . . . kg 1.000

6) La ditta Laboratori Mag, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per il consumo nazionale:

Amfepramone . . . . kg 1.000
Fendimetrazina . . . . » 5.000

e per l'esportazione:

Amfepramone . . . . kg 5.000
Fendimetrazina . . . . » 18.000
Destropropossifene . . . . » 500

7) La ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja, viale Lombardia n. 20, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per il consumo nazionale:

Pentazocina . . . . kg 15

e per l'esportazione:

Pentazocina . . . . kg 450

8) La ditta Fabbrica italiana sintetici S.p.a., via Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dello anno 1980 per il consumo nazionale:

Pentazocina . . . . kg 250

e per l'esportazione:

Pentazocina . . . . kg 850

9) La ditta A. Wassermann S.p.a., via Ampere n. 56, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per l'esportazione:

Pipradolo . . . . kg 250

10) La ditta Gruppo Lepetit S.p.a., Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per il consumo nazionale:

Destropropossifene . . . . kg 20.000

e per l'esportazione:

Destropropossifene . . . . kg 100.000

11) La ditta I.C.M. S.p.a., Industria chimica milanese, via Pavese n. 2, Rozzano (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per il consumo nazionale:

Destropropossifene . . . . kg 1.000

e per l'esportazione:

Destropropossifene . . . . kg 9.000

12) La ditta Seci-Farma S.p.a., via G. B. Grassi n. 97, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1980 per il consumo nazionale:

Destropropossifene . . . . kg 1.500

e per l'esportazione:

Destropropossifene . . . . kg 20.000

13) La ditta Tosi, via Breme n. 26, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dello anno 1980 per il consumo nazionale:

Metadone cloridrato . . . . . . kg 24

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980.

Roma, addì 29 novembre 1979

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(174)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eurotec Mare S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una motovedetta denominata « Faldern » allo stato d'uso, di origine e provenienza R.F.T., la ditta Eurotec Mare S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 101.749,26, di cui al mod. *B*-Import n. 5001798 rilasciato dal Banco di Sicilia di Milano in data 17 ottobre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione concernente l'operazione predetta non è più avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 901/43846 del 15 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il mancato perfezionamento dell'operazione imputandolo al fatto che, dopo un controllo all'apparato motore, è emerso che questo era in uno stato tale da non consentire la navigazione, per cui si rese opportuno (al fine di non accollarsi spese aggiuntive per riparazioni) cedere la motovedetta alla « Manfred Stopp » di Stückenbrock al prezzo di Lit. 15.200.000 (D.M. 40.000). Il saldo pari a Lit. 6.205.700 veniva infine accreditato alla ditta italiana per il tramite del Banco di Napoli in data 4 agosto 1977;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 24 maggio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale prima dell'esborso anticipato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa valutaria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eurotec Mare S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Banco di Sicilia di Milano, nella misura del 5 % di D.M. 101.749,26 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(11014)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro I.R.E.S., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata il 6 dicembre 1978 nei confronti della cooperativa I.R.E.S., con sede in Napoli, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 6 giugno 1979;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro I.R.E.S., con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Carlo Iaccarino in data 3 marzo 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Enzo Borriello ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

(10981)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Silvel - Salone nazionale dei vini e dei liquori », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Sivel - Salone nazionale dei vini e dei liquori », che avrà luogo a Napoli dal 26 gennaio al 3 febbraio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(11384)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XIV Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XIV Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 26 gennaio al 3 febbraio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita del decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(11383)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« XI Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi e comunità », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell' « XI Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi e comunità », che avrà luogo a Napoli dal 26 gennaio al 3 febbraio 1980 godranno della protezione temporanea stabilita del decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(11382)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intercantieri S.r.l., in Viareggio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di quattro scafi in vetroresina di origine e provenienza Regno Unito la ditta Intercantieri S.r.l. di Viareggio ha effettuato pagamenti anticipati di Lgs. 18.970 e Lgs. 10.870 di cui ai modelli *B*-Import numeri 4628662 e 4628536 rilasciati dalla Banca commerciale italiana di Viareggio in data 16 dicembre 1975 e 24 aprile 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Viareggio il 21 luglio 1976 con un ritardo, quindi, di centocinquantasei e ventisette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 901/45079 del 2 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo imputandolo alla mancata consegna della merce entro i termini previsti, senza peraltro produrre, benchè sollecitata dallo stesso Ufficio italiano dei cambi, idonea documentazione comprovante l'attendibilità di quanto affermato;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con lettera del 13 maggio 1977 unita alla istanza di richiesta di autorizzazione della banca in data 23 agosto 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intercantieri S.r.l., mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, nella misura del 5 % di complessive Lgs. 29.840 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(67)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpit, in Porcari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca);

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(134)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpit, in Porcari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1979 e 27 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(135)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 4 dicembre 1979 recante modificazioni al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 4 dicembre 1979, con la quale si intendono apportare, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, modifiche agli articoli 4, 5, 6, 9, 13, 15 e 24 del regolamento per la previdenza ed assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che le modifiche regolamentari proposte sono volte ad eliminare alcune anomalie riscontrate in sede di applicazione della normativa previdenziale dei giornalisti e si traducono, altresì, in sostanziali economie per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPGI;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra richiamato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 4 dicembre 1979.

La predetta deliberazione è parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, nel testo modificato con decreto 15 aprile 1964 per la parte afferente il trattamento di pensione;

Considerata l'esigenza di procedere ad ulteriori modifiche delle suddette norme regolamentari tenendo conto:

delle esperienze acquisite nei primi quindici anni di gestione del nuovo sistema di pensionamento;

delle conseguenze provocate nel procedimento di calcolo della retribuzione pensionabile dal processo inflazionistico in atto;

dell'opportunità di coordinare le norme regolamentari con la disciplina della perequazione automatica delle pensioni che l'Istituto è tenuto ad applicare dal 1° gennaio 1978 per effetto del decreto-legge 23 dicembre 1977, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 41;

delle conclusioni del bilancio tecnico-attuariale al 31 dicembre 1976 della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti;

Visto l'elaborato predisposto dalla commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza dell'Istituto, che ha tradotto in modifiche regolamentari le indicazioni emerse dalle premesse della presente delibera;

Considerato che le suddette modifiche si traducono in sostanziali economie per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti;

Udita la relazione del presidente;

Vista la proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la modifica, a decorrere dal 1° genanio 1980, degli articoli 4, 5, 6, 9, 13, 15 e 24 del regolamento per la previdenza e assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni e integrazioni, come segue:

Art. 4 - sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia può essere anticipato per gli uomini al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, quando siano stati versati almeno 360 contributi mensili. In via transitoria, il requisito contributivo è così ridotto:

per l'anno 1980: 252 contributi mensili;
per l'anno 1981: 264 contributi mensili;
per l'anno 1982: 276 contributi mensili;
per l'anno 1983: 288 contributi mensili;
per l'anno 1984: 300 contributi mensili;
per l'anno 1985: 312 contributi mensili;
per l'anno 1986: 324 contributi mensili;
per l'anno 1987: 336 contributi mensili;
per l'anno 1988: 348 contributi mensili;
per l'anno 1989: 360 contributi mensili »;

dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« A decorrere dal 1° marzo 1979 è istituita la pensione di anzianità alla quale si ha diritto a qualsiasi età, quando siano stati versati almeno 420 contributi mensili. Tale pensione non è assolutamente cumulabile con retribuzioni di qualsiasi importo e natura derivanti da rapporti di lavoro a carattere subordinato ».

Art. 5 - sostituire l'articolo con il seguente:

« L'importo annuale della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno intero di contribuzione, intendendo come tale un periodo corrispondente a 12 contributi mensili, a 1/30 dell'80% della retribuzione annua risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi 60 contributi mensili ovvero, se più favorevoli, dalle retribuzioni dei dieci anni di calendario migliori, in corrispondenza alle quali siano stati effettivamente versati i contributi previdenziali. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi.

Ai fini della liquidazione della pensione, le retribuzioni annue prese come base per determinare la retribuzione media indicata nel precedente comma sono rivalutate secondo il rapporto tra il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente a quello di decorrenza della pensione e il numero indice dell'anno cui la retribuzione stessa si riferisce. Agli stessi fini, eventuali retribuzioni precedenti il 1° febbraio 1952 sono convenzionalmente considerate uguali alla retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza della pensione.

La retribuzione pensionabile come sopra determinata non può essere superiore alla retribuzione effettiva dell'anno precedente la decorrenza della pensione. Nel caso in cui la retribuzione effettiva migliore non sia quella dell'anno precedente la decorrenza della pensione, il tetto della retribuzione pensionabile è costituito dalla retribuzione effettiva migliore incrementata di tutti gli istituti contrattuali maturati dall'anno cui la retribuzione stessa si riferisce fino a quello precedente la decorrenza della pensione.

La pensione annua non può essere superiore alla retribuzione media presa come base per il suo calcolo. La sua misura iniziale, inoltre, in relazione all'anno di decorrenza non può superare i seguenti importi:

per l'anno 1977	L. 19.455.627
per l'anno 1978	» 22.458.142
per l'anno 1979	» 24.176.970

La pensione annua liquidata con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979 non può superare la misura fissata al comma precedente per il 1979, aumentata negli anni successivi dell'importo derivante dagli adeguamenti annuali.

La pensione annua liquidata con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979 non può essere inferiore a L. 2.795.000 aumentata, negli anni successivi dell'importo derivante dagli adeguamenti annuali.

Il consiglio di amministrazione determina le modalità di pagamento dell'importo annuo della pensione.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le pensioni sono annualmente adeguate secondo le vigenti disposizioni di legge.

La gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto è finanziata col metodo tecnico della ripartizione annuale delle rate di pensione ed è dotata di una riserva di garanzia di importo non inferiore a due annualità delle pensioni in corso di godimento ad ogni chiusura di bilancio ».

Art. 6 - sostituire il quinto e sesto comma con i seguenti:

« La misura della pensione di invalidità è determinata con i criteri stabiliti nel precedente art. 5, ma non può essere inferiore al 40% della retribuzione pensionabile e comunque al trattamento minimo previsto nel precedente art. 5.

Se l'iscritto diviene invalido per causa di servizio, ha diritto alla pensione di invalidità anche se non risulta in possesso dei requisiti indicati alla lettera *b*) del presente articolo ».

Art. 9 - sostituire l'articolo con il seguente:

« La pensione in favore dei superstiti, di cui al primo comma del precedente art. 8, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

a) 60% per un superstite;

b) 80% per due superstiti;

c) 100% per tre o più superstiti.

Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

Se alla pensione concorrono più superstiti, l'aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali.

La pensione ai superstiti è liquidata su domanda a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del dante causa. La sua misura non può essere inferiore, comunque, al 30% della retribuzione pensionabile nè al trattamento minimo previsto nel precedente art. 5 ».

Art. 13 - sostituire l'articolo con il seguente:

« I contributi versati dopo la decorrenza della pensione nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti danno diritto, su domanda e purchè sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo, ad un supplemento della pensione la cui misura è determinata con i criteri di cui al precedente art. 5 sulla base della retribuzione afferente i contributi versati dopo la decorrenza della pensione ed in rapporto ai periodi di contribuzione.

La misura del supplemento non può superare tanti trentesimi del massimale di pensione, previsto al precedente art. 5, vigente nell'anno precedente la decorrenza del supplemento stesso per quanti sono gli anni di contribuzione utili per la sua determinazione.

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al primo comma danno diritto, su domanda, ad ulteriori supplementi.

I predetti supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

Se la pensione in atto risulta maggiorata di una integrazione per portarla al trattamento minimo di cui al sesto comma del precedente art. 5, l'integrazione stessa è diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento e cessa di essere corrisposto qualora la pensione, aumentata dei supplementi, superi il trattamento minimo predetto ».

Art. 15 - sostituire il quarto comma con il seguente:

« Ove tale retribuzione media risulti superiore a quella minima contrattuale del redattore ordinario, l'assicurato ha facoltà di versare il contributo volontario calcolato su tale ultimo importo »;

dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i contributi volontari versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, è dovuto un interesse di mora pari alla misura della somma aggiuntiva prevista a carico dei datori di lavoro in caso di ritardato versamento dei contributi assicurativi ».

Art. 24 - sostituire il n. 2) del secondo comma con il seguente:

« 2) un assegno di superinvalidità, rivedibile di anno in anno, a favore dei pensionati ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale continuativa; l'assegno è pari al 25% della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno immediatamente precedente ed è corrisposto in dodici mensilità; ».

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il presidente: MORETTI

(173)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 17 agosto 1978, 9 luglio 1979 e 10 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 28 gennaio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri tre mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è prolungata al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificata dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari;

Viste le dimissioni del sig. Riccardo Di Corato da componente del comitato predetto, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la nota n. 1139 del 28 settembre 1979, con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giuseppe Scognamillo in sostituzione del sig. Riccardo Di Corato, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Scognamillo è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Riccardo Di Corato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(237)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1980.

Determinazione, per l'anno 1980, del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, riguardante i criteri di determinazione, per l'anno 1979, del limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, che conferma anche per l'anno 1980 gli anzidetti criteri di determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera precisando che i riferimenti temporali del citato art. 20 della legge n. 843 del 1978 devono intendersi posticipati di un anno;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo, 24 maggio, 25 ottobre, 15 dicembre e 20 dicembre, tutti emanati nel decorso anno 1979, con i quali sono stati in concreto determinati, in applicazione del ripetuto art. 20 della legge n. 843, i minimi di retribuzione giornaliera per i principali settori di attività e per talune particolari categorie;

Ritenuta la necessità di confermare anche per l'anno 1980, salvo modifiche che si rendessero necessarie nel corso del medesimo anno in conseguenza di variazioni del trattamento economico disposte dalla contrattazione collettiva o comunque intervenute, i limiti minimi di retribuzione giornaliera fissati con gli anzidetti decreti ministeriali;

Decreta:

In relazione a quanto disposto dall'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, sono confermati per l'anno 1980 i limiti minimi di retribuzione giornaliera valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale determinati ai sensi dell'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per i principali settori di attività e per talune particolari categorie con decreti ministeriali 16 marzo, 24 maggio, 25 ottobre, 15 dicembre e 20 dicembre 1979, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 22 marzo 1979, n. 155 del 7 giugno 1979, n. 302 del 6 novembre 1979, n. 350 del 27 dicembre 1979 e n. 354 del 30 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(272)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1980.

Modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione alla citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 32 della legge sopra citata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile la facoltà di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari;

Considerato che la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 18 settembre 1979 ha espresso parere favorevole alla emanazione di disposizioni concernenti la pesca sportiva, la pesca subacquea e l'iscrizione nel registro dei pescatori, in deroga alle norme regolamentari, in attesa di una revisione completa ed organica della normativa vigente;

Constatato:

a) che la tutela delle risorse biologiche, prevista dalla vigente normativa, può essere ottenuta soltanto con disposizioni che consentano di realizzare la conservazione, la gestione razionale e lo sfruttamento ottimale delle risorse stesse;

b) che i predetti obiettivi possono essere raggiunti mediante la regolazione dello « sforzo di pesca » in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare, in modo di assicurare un equilibrio dinamico tra capacità di cattura e potenzialità degli « stocks » che si vogliono sfruttare;

c) che in attesa della emanazione della disciplina necessaria per regolare lo sforzo di pesca in modo organico e completo è urgente e necessario — in relazione alle indagini di carattere scientifico sulle tecniche di pesca e sullo stato delle risorse biologiche dei mari italiani — emanare disposizioni che:

consentano di stabilire una regolamentazione più rigorosa ed incisiva dell'attività di pesca professionale, tale da assicurare un reddito adeguato a coloro che esercitano in modo esclusivo o prevalente tale attività in particolare ai pescatori addetti alla piccola pesca locale;

impediscano ai pescatori sportivi l'uso di attrezzi che non possono essere individuati come mezzi volti all'esercizio della pesca per diletto od ai fini agonistici;

impediscano il depauperamento o la estinzione delle specie che formano oggetto della pesca subacquea;

Decreta:

Art. 1.

Possono ottenere l'iscrizione nel registro dei pescatori coloro che, oltre ad avere i requisiti indicati nell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dichiarino di voler esercitare la pesca marittima quale attività esclusiva o prevalente e di assoggettarsi alle assicurazioni previdenziali del settore. La dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, è resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il capo del compartimento marittimo può attingere informazioni in qualsiasi momento al fine di verificare l'esattezza della dichiarazione predetta. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione è ammesso ricorso al Ministro della marina mercantile.

Art. 2.

La pesca sportiva può essere effettuata esclusivamente con attrezzi individuali. Sono considerati attrezzi individuali:

a) coppo o bilancia. Il lato della bilancia non deve essere superiore a 6 metri;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 metri;

c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cafalopodi, rastrelli da usarsi a piedi. Non possono essere usate più di 5 canne per pescatore;

d) parangali fissi o derivanti. Il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 100, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

e) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;

f) nattelli per la pesca di superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi.

La pesca sportiva non può essere effettuata con l'ausilio di fonti luminose, ad eccezione della torcia ammessa durante la pesca subacquea per motivi di sicurezza.

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore a 5 chilogrammi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Giornalmente può essere catturato un solo esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

Art. 3.

La pesca subacquea, professionale o sportiva, è consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. La utilizzazione degli apparecchi ausiliari di respirazione è consentita soltanto per finalità diverse dalla pesca.

La raccolta di corallo o molluschi con la utilizzazione di apparecchi ausiliari di respirazione è consentita esclusivamente ai pescatori professionisti.

Ai fini della sicurezza e salvaguardia dei pescatori subacquei è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

La pesca subacquea può essere effettuata soltanto durante le ore diurne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 gennaio 1980

Il Ministro: EVANGELISTI

(192)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2730/79 della commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Pubblicato nel n. L 317 *del* 12 *dicembre* 1979.

(294/C)

Regolamento (CEE) n. 2731/79 della commissione, del 5 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2732/79 della commissione, del 5 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2733/79 della commissione, del 5 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2734/79 della commissione, del 5 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2735/79 della commissione, del 4 dicembre 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2736/79 della commissione, del 5 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2287/79 per quanto concerne il trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 2737/79 della commissione, del 5 dicembre 1979, che fissa l'importo massimo del premio dello zucchero bianco per l'undicesima gara parziale effettuata ai sensi della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 452/79 e che sospende la gara stessa.

Regolamento (CEE) n. 2738/79 della commissione, del 5 dicembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2568/79 della commissione, del 20 novembre 1979, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 294 del 21 novembre 1979.

Pubblicati nel n. L 310 *del* 6 *dicembre* 1979.

(295/C)

Regolamento (CEE) n. 2739/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2740/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2741/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2742/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2743/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 2744/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2745/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2746/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2747/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 749/78 relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, per quanto riguarda le lane in massa, i cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati, il cotone in massa ed i linters di cotone.

Regolamento (CEE) n. 2748/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, relativo alla classificazione di merci della sottovoce 13.03 C III della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2749/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2701/79 che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 2750/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2751/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2752/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2753/79 della commissione, del 6 dicembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 311 *del* 7 *dicembre* 1979.

(296/C)

Regolamento (CEE) n. 2754/79 del Consiglio, del 3 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Governo del Canada e dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo a tale accordo.

Regolamento (CEE) n. 2755/79 della commissione, del 7 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2756/79 della commissione, del 7 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2757/79 della commissione, del 7 dicembre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Catholic Relief Services a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2758/79 della commissione, del 7 dicembre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2759/79 della commissione, del 7 dicembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato all'Honduras a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2760/79 della commissione, del 7 dicembre 1979, che fissa i prezzi da prendere in considerazione per calcolare il valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento al 31 dicembre 1979 e da riportare all'esercizio 1980.

Regolamento (CEE) n. 2761/79 della commissione, del 7 dicembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2762/79 della commissione, del 7 dicembre 1979, che modifica l'importo della restituzione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2763/79 della commissione, del 7 dicembre 1979, che rettifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 312 *dell'*8 *dicembre* 1979.

(297/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	800,95	800,95	800,90	800,95	801 —	—	801,05	800,95	800,95	800,95
Dollaro canadese .	685,70	685,70	685,75	685,70	685,90	—	685,80	685,70	685,70	685,70
Marco germanico .	467,60	467,60	467,75	467,60	467,55	—	467,70	467,60	467,60	467,60
Fiorino olandese .	423,10	423,10	422,80	423,10	422,95	—	423,14	423,10	423,10	423,10
Franco belga . .	28,764	28,764	28,75	28,764	28,76	—	28,77	28,764	28,764	28,75
Franco francese	199,70	199,70	199,90	199,70	199,70	—	199,77	199,70	199,70	199,70
Lira sterlina .	1813,20	1813,20	1812,25	1813,20	1810,25	—	1813,60	1813,20	1813,20	1813,20
Lira irlandese	1727,20	1727,20	1728 —	1727,20	1726,15	—	1727 —	1727,20	1727,20	—
Corona danese .	149,75	149,75	149,60	149,75	149,60	—	149,75	149,75	149,75	149,75
Corona norvegese . .	162,92	162,92	163 —	162,92	162,85	—	162,96	162,92	162,92	162,90
Corona svedese	193,83	193,83	194 —	193,83	193,80	—	193,87	193,83	193,83	193,85
Franco svizzero	508,49	508,49	508,55	508,49	508,35	—	508,50	508,49	508,49	508,50
Scellino austriaco . .	64,995	64,995	65,05	64,995	65,03	—	65,07	64,995	64,995	65 —
Escudo portoghese .	16,18	16,18	16,17	16,18	16,14	—	16,15	16,18	16,18	16,18
Peseta spagnola .	12,134	12,134	12,10	12,134	12,13	—	12,138	12,134	12,134	12,13
Yen giapponese . . .	3,408	3,408	3,45	3,408	3,399	—	3,412	3,408	3,408	3,40

Media dei titoli del 9 gennaio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	88,050
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,100
» 5,50 % » » 1969-84 . .	81,025
» 6 % » » 1970-85 .	79,100
» 6 % » » 1971-86 .	77,100
» 6 % » » 1972-87	75,100
» 9 % » » 1975-90 . .	78,950
» 9 % » » 1976-91 . .	80,825
» 10 % » » 1977-92 . .	84,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80 .	99,700
» » » » 1- 6-1978/80 .	99,425
» » » » 1- 8-1978/80 .	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 .	99,450
» » » » 1- 3-1979/81 . .	99,225
» » » » 1- 7-1979/81 .	97,900
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,450
» » » » 1- 7-1979/82 .	97,625
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 . .	97,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	87,075
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	97,875
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	97,025
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,800
» » » 12 % 1- 1-1984 . .	95,850
» » » 12 % 1- 4-1984	95,825
» » » 12 % 1-10-1987	95,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	801 —
Dollaro canadese . . .	685,75
Marco germanico	467,65
Fiorino olandese	423,12
Franco belga	28,767
Franco francese	199,735
Lira sterlina	1813,40
Lira irlandese	1727,10
Corona danese	149,75
Corona norvegese	162,94
Corona svedese	193,85
Franco svizzero	508,495
Scellino austriaco	65,032
Escudo portoghese	16,165
Peseta spagnola	12,136
Yen giapponese	3,41

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a settantotto posti di consigliere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso centodue posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1979, registro n. 12 Difesa, foglio n. 383, con il quale è stato indetto il concorso pubblico a ventiquattro posti di consigliere in prova;

Ritenuto in relazione alle attuali esigenze di servizio di mettere a pubblico concorso i rimanenti posti autorizzati;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a settantotto posti di consigliere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa. Un sesto dei posti è riservato agli impiegati delle carriere di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Della sede e del diario delle prove scritte verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1980.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi *senza alcun preavviso per sostenere* le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza od in scienze politiche od in scienze economiche-marittime od in economia e commercio od in scienze coloniali od in scienze economiche e bancarie od in scienze economiche od in scienze statistiche od in scienze dell'informazione od in scienze economiche e sociali od in economia politica od in economia aziendale od in scienze bancarie ed assicurative od in sociologia;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a consigliere in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 2

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
da redigersi su carta legale

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto: cognome . . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile); nome . . . ., residente in . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a settantotto posti di consigliere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera amministrativa della Difesa, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . .
(indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il nuomero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . . . .
(ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . rilasciato da . . . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Data, ...

Firma . . . . (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .,
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Diritto costituzionale e/o amministrativo.
Diritto civile.

COLLOQUIO

Diritto costituzionale e amministrativo.
Diritto civile.
Economia politica, scienza delle finanze e principi di statistica.
Diritto penale comune e militare (principi generali).
Contabilità di Stato.
Legislazione concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, Marina e Aeronautica; il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate nonché l'ordinamento della Difesa.

(122)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di ausiliario in prova (di cui uno destinato a custode) del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, via Poggioreale, 39, Napoli, tel. 081/200114.

(82)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Trieste è stato bandito con decreto ministeriale 18 novembre 1976;

Considerato che risultano attualmente vacanti nove posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Trieste;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 9 (nove) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Trieste.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Trieste, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Trieste;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Trieste della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2 ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso,

assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), *primo comma*, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio, per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 360

(80)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di commesso in prova

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 11-12 (novembre-dicembre) anno 1979 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 9 gennaio 1980, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979, registro n. 2 Bilancio, foglio n. 65, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova, nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 6 aprile 1979 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(286)

OSPEDALE DI MORTARA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale « S. Ambrogio ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(57/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(58/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale in funzione del dipartimento delle emergenze.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale in funzione del dipartimento delle emergenze (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(51/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente del servizio di centro trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(53/S)

OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(50/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VEROLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente medico di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975 n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Veroli (Frosinone).

(56/S)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavalese (Trento).

(55/S)

OSPEDALE CIVILE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di primario analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(52/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(84/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800110)